

***Regolamento comunale dei processi
partecipativi, dei contributi e degli altri benefici
a favore di soggetti pubblici, privati e
del terzo settore***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27.03.2025

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Tipologia delle forme di sostegno
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Soggetti beneficiari
- Art. 5 Aree di intervento

CAPO II - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 6 Criteri generali per la concessione
- Art. 7 Presentazione della domanda
- Art. 8 Modalità di concessione di contributi in via ordinaria
- Art. 9 Modalità di concessione di contributi in via straordinaria
- Art. 10 Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

CAPO III – PROCESSI PARTECIPATIVI

- Art. 11 Convenzioni
- Art. 12 Collaborazioni
- Art. 13 Coprogrammazioni
- Art. 14 Coprogettazioni
- Art. 15 Contributi a Privati, Istituzioni scolastiche paritarie o altri Enti per l'esecuzione di opere di pubblica utilità
- Art. 16 Patrocinio comunale concessione
- Art. 17 Modalità di concessione del Patrocinio

CAPO IV – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 18 Rendicontazione dei contributi
- Art. 19 Liquidazione dei contributi economici
- Art. 20 Ulteriori obblighi dei beneficiari
- Art. 21 Mancata concessione e revoca dei benefici
- Art. 22 Riduzione del contributo

CAPO V – PUBBLICAZIONE E NORME FINALI

- Art. 23 Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario
- Art. 24 Responsabile del Procedimento amministrativo
- Art. 25 Controlli
- Art. 26 Esclusioni
- Art. 27 Norme finali e transitorie
- Art. 28 Pubblicità del regolamento
- Art. 29 Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12, L. n. 241 del 7.8.1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi"), e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione Comunale si attiene per la concessione di contributi in denaro e vantaggi economici di qualunque genere. Disciplina altresì i processi partecipativi che il Comune co-programma e co-progetta con gli Enti del Terzo Settore, a norma del D.lgs. n. 117 del 3.7.2017 ("Codice del Terzo Settore").
2. Il Comune concede, in conformità allo Statuto Comunale, contributi in denaro e altri vantaggi economici al fine di sostenere ed incentivare autonomi interventi, iniziative, attività, eventi da parte di soggetti terzi, che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità promuovendo la partecipazione popolare, in ossequio al principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2

Tipologia delle forme di sostegno

1. Il sostegno del Comune può concretizzarsi a favore di interventi, iniziative, attività, eventi e manifestazioni (da ora in poi denominati tutti "iniziativa/e"), mediante:
 - a) la concessione di contributi in denaro, in via ordinaria e straordinaria (d'ora in poi denominati "contributi"), anche nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, comprese le diverse accezioni di premi e sovvenzioni;
 - b) l'attribuzione di altri vantaggi economici, in via ordinaria, straordinaria, o nell'ambito di forme di convenzione, collaborazione e coprogettazione, diversi dall'erogazione di denaro, tramite prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, mezzi e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa proposta.

Le forme di sostegno sopraindicate alle lettere a) e b) sono denominate "benefici" all'interno del presente regolamento.

2. Il sostegno del Comune può concretizzarsi altresì mediante la concessione di Patrocinio.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si definiscono:

- a) contributi in via ordinaria: somme di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva svolta dal soggetto richiedente, anche per singole iniziative, nelle aree indicate all'art. 5 o comunque di interesse pubblico, in applicazione del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.);
- b) contributi in via straordinaria: somme di denaro, erogate *una tantum*, a sostegno di particolari iniziative a carattere straordinario;
- c) altri vantaggi economici in via ordinaria o straordinaria: benefici diversi dall'erogazione in denaro, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'utilizzo a titolo gratuito o agevolato, in modo occasionale, temporaneo (periodo limitato nel tempo), o sistematico (con cadenza fissa, settimanale o altro), di sedi, sale, strutture, luoghi, strumenti ed attrezzature (d'ora in poi denominati "beni") di proprietà o nella disponibilità del Comune, o vantaggi di altro genere;
- d) convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- e) collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figuri in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- f) co-programmazione: modalità di programmazione introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) che assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili. I processi di co-programmazione possono avere quale obiettivo la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- g) co-progettazione: forma di partenariato tra il Comune e i soggetti del Terzo Settore, introdotta dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), ispirata al principio di collaborazione e finalizzata alla definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il valore della co-progettazione si basa sui principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale;

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di altri vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- associazioni e comitati;
- enti del Terzo Settore come delineati dalla L. n. 106/2016 e dall'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017;
- associazioni/società sportive senza fini di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;

- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale;
- associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lett. d), f), g) e k) dell'art. 6;
- enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio del Comune.

2. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi in denaro alle persone fisiche, ai sindacati, ai movimenti e ai partiti politici.

3. I beneficiari devono svolgere le iniziative entro il territorio comunale o al di fuori di esso, quando rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale e/o presentino contenuti direttamente legati al Comune di Pieve del Grappa e/o rivestano caratteristiche di particolare rilievo nell'ambito in cui si svolgono. In virtù dei Patti di amicizia o Gemellaggi alcune attività da svolgere anche all'estero verranno realizzate dall'Associazione Gemellaggi su indicazione e con il sostegno del Comune.

Art. 5

Aree di intervento

1. I benefici di cui al presente regolamento, sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva dei soggetti che operano a livello cittadino, relativamente ai settori di attività d'interesse generale di cui all'art 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in via preferenziale nei seguenti settori di intervento:

a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche delle frazioni, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;

b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili ed educazione all'affettività;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale del Comune;

d) sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative, anche a favore delle persone con disabilità e anziane;

e) tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;

f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico del Comune, iniziative di animazione del centro storico e delle borgate e per la valorizzazione commerciale e marketing territoriale;

g) sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico del Comune e le produzioni locali, sia a livello nazionale che a livello internazionale;

- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, alle attività di sorveglianza, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie e di informazione alla cittadinanza;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione per l'organizzazione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose;
- m) altre iniziative di particolare rilevanza pubblica non riferibili alle specifiche aree elencate, individuate dalla Giunta con propria deliberazione.

CAPO II

DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEGLI ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Art. 6

Criteri generali per la concessione

1. I contributi ordinari, straordinari e gli altri benefici economici sono concessi sulla base delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali, anche non cumulativi:
- a) coerenza con il Documento Unico di Programmazione del Comune;
 - b) significatività, pertinenza e rilevanza territoriale dell'iniziativa, riservando maggior apprezzamento all'iscrizione all'albo delle associazioni comunali;
 - c) capacità dell'iniziativa di generare un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, turistico, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale a livello locale e di promuovere l'immagine del Comune, in tutte le sue manifestazioni;
 - d) capacità dell'iniziativa di promuovere la cultura della socialità, della solidarietà con particolare attenzione alle iniziative che si rivolgono alle fasce più deboli della popolazione e alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace;
 - e) quantità e qualità delle iniziative programmate;
 - f) originalità ed innovazione delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - g) presenza di contributi in qualunque forma concessi da parte di soggetti pubblici o privati;
 - h) capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;

- i) gratuità o onerosità delle iniziative programmate;
 - j) garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - k) capacità di autofinanziamento;
 - l) affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte e attività;
2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.

Art. 7

Presentazione della domanda

Gli enti e le associazioni devono presentare al Comune apposita domanda entro il 30 ottobre di ogni anno per le iniziative da svolgersi nell'anno successivo.

A pena di irricevibilità, la domanda dovrà essere presentata mediante apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pieve del Grappa.

Alle domande devono essere allegati:

- relazione che illustri le attività da svolgere e il relativo calendario;
- i costi e le risorse finanziarie: specificando se sono stati concessi altri contributi provenienti da altre fonti, i mezzi finanziari e le strutture di cui l'associazione dispone.

Alla domanda dev'essere allegato in ogni caso il bilancio o comunque la documentazione che attesti le entrate e le uscite dell'Associazione.

Art. 8

Modalità di concessione dei contributi in via ordinaria

1. Il piano di riparto dei contributi verrà proposto dalla Giunta Comunale, sentita la Prima Commissione Consiliare.
2. Per la concessione dei contributi e delle utilità economiche, la Giunta valuterà le richieste pervenute secondo i seguenti criteri:
 - a) promozione di iniziative socialmente rilevanti;
 - b) promozione di iniziative culturalmente rilevanti;
 - c) capacità di reperire forme di autofinanziamento (contributi da privati, sponsorizzazioni)
 - d) carattere innovativo delle proposte;

e) entità dei contributi in denaro precedentemente erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale al soggetto richiedente;

3. Per tutti i contributi il Settore competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti richiesti— qualora previsti - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione, o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia entro il termine di trenta giorni, la domanda viene archiviata d'ufficio con debita comunicazione all'interessato.

4. L'erogazione avverrà in un'unica soluzione a dicembre, dopo l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa e della relazione illustrativa dell'attività svolta.

Art. 9

Modalità di concessione dei contributi in via straordinaria

1. Per specifiche iniziative come definite dall'art. 3, comma 1 lett. b), la Giunta Comunale può autorizzare contributi in via straordinaria.

2. Il Settore competente verifica i presupposti di fatto e di diritto, i requisiti soggettivi ed oggettivi della domanda - tenendo conto dei criteri indicati all'art. 6 - e la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il Settore competente procede secondo le modalità previste all'art. 8, comma 3.

3. La Giunta Comunale autorizza la concessione dei contributi di cui al presente articolo sulla base dell'istruttoria di cui al precedente comma 2, esplicitando nella motivazione le valutazioni effettuate, alla luce dei criteri e delle modalità sancite ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. 7.08.1990, n. 241 ss.mm.ii..

4. I contributi sono concessi dal/dalla Responsabile del Settore competente, con propria determinazione, sulla base del provvedimento della Giunta Comunale di cui ai precedenti commi 1, e 3.

Art. 10

Modalità di concessione degli altri vantaggi economici e disciplina

1. Al fine di favorire le iniziative nell'ambito delle aree indicate all'art. 5, sono concessi i vantaggi economici di cui all'art. 3, comma 1 lett. c).

2. La concessione in uso di beni o altri vantaggi economici viene accordata con deliberazione della Giunta Comunale, con quantificazione del corrispondente importo, nelle modalità e secondo i criteri previsti nei precedenti articoli, in quanto compatibili.

3. L'esonero parziale o totale da tariffe può essere accordato, nel rispetto della normativa vigente, con deliberazione della Giunta Comunale con quantificazione del corrispondente importo.
4. L'utilizzo dei beni per le attività e le iniziative svolte dal Comune e dai suoi organismi istituzionali, e per le riunioni delle loro commissioni, è gratuito.
5. L'utilizzo occasionale o temporaneo dei beni comunali, di cui all'art. 3, lett. c), è disposto su domanda degli interessati, da presentare - di norma - almeno quindici giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, specificando l'uso per cui è richiesto. Il Settore competente provvederà successivamente a svolgere l'istruttoria.
6. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi economici esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nel progetto presentato.
7. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
8. Nel caso di concessione in uso dei beni di cui all'art. 3, lett. c) di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.
9. L'attribuzione degli altri vantaggi economici non è di norma soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.
10. Rimane ferma la vigente disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico contenuta nello specifico regolamento.

CAPO III PROCESSI PARTECIPATIVI

Art. 11 Convenzioni

1. Per tutte le tipologie di benefici di cui all'art. 2, comma 1, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione ai sensi dell'art. 3, lett. d) del presente regolamento, a cui darà esecuzione il/la competente Responsabile. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o vantaggio economico sia superiore alla soglia di affidamento diretto vigente per i servizi e forniture.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'iniziativa oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, al fine di garantire il raccordo con gli atti di programmazione e le attività del Comune;
 - b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi, anche economici, impiegati nello svolgimento della iniziativa;

- c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
- d) l'entità del contributo e/o altro vantaggio economico assegnato;
- e) l'obbligo di presentare una relazione finale sulla iniziativa svolta;
- f) gli oneri reciproci, compreso il potere di vigilanza del Comune tramite gli Uffici del Settore competente nella gestione oggetto della convenzione.

3. Speciali convenzioni ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 117/2017 possono essere stipulate per regolare la concessione in comodato di beni di proprietà del Comune, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo Settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

4. Speciali convenzioni ai sensi della vigente legislazione, anche regionale, possono essere stipulate per istituzioni paritarie e strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione e accreditamento istituzionale.

Art. 12 Collaborazioni

1. Le collaborazioni di cui all'art. 3, lettera e), sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente in ordine alla deroga ai principi di trasparenza e pubblicità, in ragione della specifica competenza del soggetto proponente e della rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi e agli atti fondamentali dell'amministrazione comunale.

2. La successiva determinazione del/la Responsabile del Settore comunale competente, approva apposito disciplinare, che dettaglia i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

3. Per i criteri di rendicontazione si applica il capo IV del presente regolamento, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 14.

Art. 13 Coprogrammazioni

1. Il Comune, all'interno del procedimento di definizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) o di altro specifico documento, valuta quali servizi e interventi intenda opportuno e vantaggioso per la comunità assicurare attraverso rapporti di collaborazione con il Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017.

2. Gli Enti del Terzo Settore possono sottoporre all'Amministrazione comunale proposte di servizi e interventi da inserire nei percorsi di co-programmazione prevedendo, tra le proprie finalità, l'individuazione di forme condivise e partecipative tese alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni urbani o alla cogestione dei servizi pubblici.

3. Il percorso di co-programmazione si conclude con una relazione della/del Responsabile competente, contenente i verbali e l'esito degli incontri.

Art. 14 **Coprogettazioni**

1. Il Comune, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, attiva percorsi di co-progettazione dei servizi e degli interventi nell'ambito delle attività di interesse generale definite dall'art. 5 del Decreto legislativo n. 117/2017.

2. Il Comune individua gli enti del Terzo Settore di cui avvalersi ai fini della co-progettazione, secondo le modalità individuate su apposito avviso pubblico, fatta salva la possibilità per il/la Responsabile del Settore competente di individuare discrezionalmente l'ente del Terzo Settore con le caratteristiche più idonee, con riferimento agli interventi di minor complessità.

3. Il Comune può attivare una procedura ad evidenza pubblica non competitiva scegliendo fra le seguenti modalità:

a) mediante un avviso nel quale si rende nota la volontà di procedere alla specifica co-progettazione e vengono indicati gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire, i requisiti di partecipazione, la durata e le risorse del partenariato, nonché i criteri e le modalità che saranno utilizzati per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli enti del Terzo Settore;

b) mediante un avviso, finalizzato all'istituzione di un elenco generale di enti del Terzo Settore, periodicamente aggiornato, ai fini della successiva attivazione dei partenariati previsti nella programmazione, nelle forme previste dal presente Regolamento; il Comune può esperire un tentativo di co-progettazione con tutti gli Enti iscritti nella medesima area di interesse dell'elenco. Nel caso in cui tale percorso non risulti possibile, il/la Responsabile del Settore competente individua discrezionalmente l'ente con le caratteristiche più idonee nell'ambito delle iscrizioni disponibili, a meno che ritenga opportuno procedere, alla luce della complessità di ciascun intervento, ad una valutazione di tipo comparativo previa richiesta di una proposta progettuale ad almeno tre enti iscritti, ove esistenti.

4. Il procedimento di cui al comma 3 lettera a) può prevedere la coprogettazione con tutti gli enti del Terzo Settore aventi i requisiti contemporaneamente, così come può essere individuato un solo interlocutore con cui coprogettare.

5. Con determinazione, il/la Responsabile del Settore competente nomina i gruppi di progetto, composti da esperti del Comune e dagli enti del Terzo Settore selezionati. I gruppi definiscono l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della coprogettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati.

6. I progetti finali sono approvati dal/la Responsabile del Settore competente in conformità agli atti di indirizzo di cui al presente articolo. Il Comune può sottoscrivere apposite convenzioni con i soggetti all'uopo designati, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15

Contributi a privati, Istituzioni scolastiche paritarie o altri Enti per l'esecuzione di opere di pubblica utilità

1. Il Comune intende favorire la promozione ed il sostegno delle attività culturali, pubblica istruzione, sport e tempo libero, attività creative, politiche giovanili e politiche per la terza età, anche attraverso l'assegnazione di contributi straordinari per la costruzione o la ristrutturazione di immobili di proprietà di privati, istituzioni scolastiche paritarie o di altri enti, purché siano destinati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. La richiesta di contributo dovrà essere accompagnata da una relazione sulla tipologia dell'intervento sull'immobile, un piano finanziario in cui siano indicate analiticamente le spese dei lavori, nonché un rendiconto finale dei costi sostenuti in concreto.
3. Il soggetto beneficiario del contributo, metterà a disposizione gratuitamente, l'immobile al Comune per le attività che lo stesso ha in programma di svolgere, anche attraverso le associazioni comunali per un periodo ritenuto congruo in base all'importo assegnato e al valore economico dello stesso e comunque dovrà essere regolamentato da apposita convenzione deliberata dalla Giunta Comunale.
4. L'amministrazione Comunale inoltre si riserva di valutare l'entità dell'importo del contributo sulla base della capacità finanziaria e quindi degli stanziamenti programmati per tale fine, presenti nel proprio bilancio.
5. Il contributo assegnato se di importo inferiore € 50.000,00 sarà liquidato in unica soluzione alla presentazione del certificato di fine lavori o del collaudo dell'intervento.
6. Il contributo assegnato se di importo superiore ad € 50.000,00, per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, sarà liquidato esclusivamente su richiesta formale da parte del beneficiario e previa trasmissione degli stati di avanzamento lavori, il saldo potrà essere liquidato alla presentazione del certificato di fine lavori o del collaudo dell'intervento.
7. L'amministrazione Comunale nel caso in cui abbia la necessità di utilizzare un immobile per lo svolgimento di attività di interesse generale, e lo stesso non sia disponibile nel proprio patrimonio immobiliare, può richiedere per il tramite di una manifestazione di interesse, la disponibilità di immobili anche previa concessione di contributi in conto capitale, nei termini su descritti, nel caso in cui debbano essere messi a norma dal punto di vista impiantistico e strutturale.

Art. 16

Patrocinio comunale concessione

1. Il Comune può concedere il proprio patrocinio ad iniziative organizzate da enti ed associazioni, sono escluse le attività di carattere privato. Esso può essere accompagnato dalla concessione delle provvidenze di cui ai Titoli II° e III°.
2. Sono escluse dalla concessione di Patrocinio le iniziative e le manifestazioni:

- promosse da soggetti commerciali o da singoli privati, le cui finalità non rientrino tra quelle espresse dallo Statuto Comunale;
 - dalle quali derivino utili per il soggetto promotore, se non nei limiti dell'autofinanziamento della manifestazione;
 - che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita, anche non diretta, di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;
 - che siano promosse da organizzazioni, comunque denominate, che siano finalizzate alla propaganda, al proselitismo o al finanziamento della propria struttura organizzativa;
 - che direttamente o indirettamente promuovano o sponsorizzino iniziative di dubbia moralità.
 - che siano sponsorizzate da imprese o aziende la cui attività siano in contraddizione con le attività programmate dall'Amministrazione, con lo statuto comunale e l'ordine pubblico.
3. Il patrocinio consente agevolazioni tariffarie o di tasse comunali nella misura in cui specifici regolamenti comunali espressamente lo contemplino.
 4. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private, è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza o con il logo ridotto nelle sue dimensioni grafiche.

Art. 17

Modalità di concessione del patrocinio

1. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti del Comune.
2. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare, a mezzo mail o PEC, domanda scritta su apposito modulo al Comune almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa, corredata di una bozza del materiale divulgativo. È facoltà dell'amministrazione prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
3. Il patrocinio non oneroso è concesso con atto del Sindaco, previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
 - attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
 - rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'art. 3;
 - assenza di fini di lucro.

4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Pieve del Grappa".
5. La richiesta di patrocinio non comporta automaticamente anche l'utilizzo del logo del Comune, che deve essere esplicitamente richiesto. In tal caso la Giunta Comunale si riserva di concederne l'autorizzazione.
6. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione.
7. I manifesti e, più in generale, il materiale promozionale /informativo sui quali venga apposto lo stemma del Comune, dovranno essere preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale.
8. L'utilizzo non autorizzato dello stemma è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

CAPO IV

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art.18

Rendicontazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei contributi di cui all'art. 3, lettere a), b), d), e) e f) del presente regolamento, i beneficiari dovranno presentare:

a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività complessiva:

- breve relazione dell'attività complessiva;
- rendiconto consuntivo delle attività;

b) per i contributi in via straordinaria per specifiche iniziative, convenzioni e accordi di collaborazione:

- breve relazione dell'iniziativa;
- rendiconto consuntivo dell'iniziativa, distinguendo tutte le singole voci di entrata e di uscita e disavanzo;
- idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.

2. Le spese e le entrate dovranno essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo. Saranno considerate solo le spese funzionali alla realizzazione dell'iniziativa, con esclusione - a titolo esemplificativo e non esaustivo - delle spese di lusso o voluttuarie e dei beni durevoli, salvo che questi ultimi, al termine dell'iniziativa, vengano riconosciuti di interesse e siano acquisiti dall'Amministrazione Comunale.

3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, potrà definire le tipologie di spesa non ammesse a contributo, nel rispetto di quanto in precedenza definito all'interno dello specifico avviso.

4. La documentazione di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del contributo, o entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio o della iniziativa, salvo la possibilità di chiedere proroga motivata.

Art. 19

Liquidazione dei contributi economici

1. I contributi di cui all'art. 3 lett. a), b), d), e) e f) del presente regolamento, sono liquidati con provvedimento del/della Responsabile del Settore competente entro i 90 giorni successivi alla presentazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 16, comma 1.

2. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

Art. 20

Ulteriori obblighi dei beneficiari

1. In ottemperanza agli obblighi previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, in materia di antiriciclaggio, la concessione di contributi e altri vantaggi economici è subordinata alla previa presentazione di apposita autocertificazione, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in cui il legale rappresentante dichiara di aver adempiuto agli obblighi che consentono la tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a contributi, erogazioni ed altri vantaggi ricevuti da terzi per le attività svolte.

I beneficiari hanno l'obbligo:

a) di utilizzare i contributi e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e iniziative per cui sono stati concessi;

b) di comunicare tempestivamente al Settore competente del Comune eventuali modifiche parziali dell'iniziativa;

Art. 21

Mancata concessione e revoca dei benefici

1. Il/La Responsabile del Settore competente su indicazione del/della Responsabile del Procedimento e previa informativa alla Giunta Comunale, procede alla revoca del contribuuto:

- a) per i contributi in via ordinaria a sostegno dell'attività, in caso di mancata presentazione della relazione dell'attività complessiva e del rendiconto consuntivo dell'esercizio, nei termini previsti dall'art. 18, comma 5 del presente regolamento;
- b) per i contributi in via ordinaria e in via straordinaria per specifica iniziativa, convenzione e accordi di collaborazione, qualora:
 - i beneficiari non presentino breve relazione della iniziativa e rendiconto delle entrate e delle uscite, distinte per voci, con allegata la documentazione giustificativa, nei termini previsti dall'art. 18, comma 5 del presente regolamento;
 - l'iniziativa non sia stata realizzata o non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione, salvo diversa disciplina in sede di stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 del presente regolamento e dell'accordo di collaborazione di cui all'art. 12;
 - il programma della iniziativa sia stato modificato in maniera sostanziale senza averne ottenuto prima l'autorizzazione del Comune.
- c) per la concessione di utilizzo di beni o altri vantaggi economici, qualora: l'attività o iniziativa svolta sia gravemente in contrasto con le finalità previste nell'atto di concessione;
- non siano state eseguite le prestazioni previste da un eventuale accordo tra Comune e beneficiario;
- vi siano ragioni improrogabili di interesse pubblico.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, non appena divenuto esecutivo, viene comunicato tempestivamente per iscritto al soggetto richiedente.

3. Costituisce motivo di mancata concessione o di revoca dei benefici, la condanna con sentenza definitiva, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii (Codice dei Contratti Pubblici), nei confronti del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di altri soggetti muniti di potere di rappresentanza, in base allo Statuto.

4. Nel caso di revoca del contribuuto, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

5. Ove il contribuuto sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere, accertate da un successivo controllo, il beneficiario decade dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

Art. 22
Riduzione del contributo

1. Il/La Responsabile del Settore competente, dopo aver ricevuto comunicazione e aver prestato assenso in forma scritta alle modifiche avvenute, sentito il/la Responsabile del Procedimento, se indicato, può procedere alla riduzione del contributo concesso in proporzione all'attività svolta, nei casi in cui:

- a) l'iniziativa sia stata realizzata in misura parziale o differente;
- b) risulti parzialmente errata o insufficiente la rendicontazione;
- c) i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato.

CAPO V
PUBBLICAZIONE E NORME FINALI

Art. 23
Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario

1. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, qualora siano pari o superiori a diecimila euro, in ottemperanza all'art. 1, commi 125 e seguenti della L. n. 124/2017, come sostituito dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, convertito in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii.

2. L'inosservanza degli obblighi citati al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 125 ter della legge n. 124/2017, come modificato dall'art. 35 del D. L. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019 e ss.mm.ii., dal 1 gennaio 2020.

3. Il mancato adempimento nei termini di legge degli obblighi di cui al comma precedente comporta altresì la revoca e restituzione integrale del beneficio erogato.

Art. 24
Responsabile del Procedimento amministrativo

1. Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii, è il/la Responsabile del Settore competente o altro Responsabile delegato.

Art. 25

Controlli

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.

Art. 26

Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
- b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per gli importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
- c) ai contributi economici ad associazioni o enti per gli interventi urgenti di solidarietà, in caso di calamità o di stato di emergenza dichiarato;
- d) nei casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre normative specifiche.

2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Art. 27

Norme finali e transitorie

1. Al fine di agevolare l'iter del procedimento, è consentito pubblicare avvisi o notizie per la concessione di contributi anche in assenza degli stanziamenti di bilancio, purché sia precisato che l'assegnazione avverrà subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie e nei limiti delle stesse.

2. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione di ogni norma incompatibile con esso, fatte salve le procedure in corso cui continuano ad applicarsi le regole precedenti sino alla loro conclusione.

3. La quantificazione dei vantaggi economici, a cura del Settore competente, dovrà essere registrata in bilancio in conformità alle regole della contabilità pubblica.

Art. 28

Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pieve del Grappa, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 29
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 11/04/2025.